



PROVINCIA DI COMO
SETTORE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI
VIA BORGO VICO N.148 - 22100 COMO
TEL. 031 230.111 - Pec: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

ORDINANZA N. 38 / 2025

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE LUNGO LA SP. 11 "DELLA VAL REZZO" AL KM 5+750 IN COMUNE DI CORRIDO PER L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI: MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO - INTERVENTO 2 (CODICE INTERVENTO R.L. 58) - STRADE PROVINCIALI NN. 5-10-11-14 (RASDA 24806) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Como, attraverso Impresa appaltatrice, deve procedere all'esecuzione delle opere in oggetto, andando ad occupare temporaneamente tratti della carreggiata stradale provinciale.

CONSIDERATO CHE:

- La chiusura totale al transito è motivata dal fatto che le lavorazioni interesseranno parzialmente la carreggiata e che il tratto di strada in oggetto presenta un calibro mediamente inferiore a 5,00 m;
- Lo svolgimento delle lavorazioni interferirà con il transito veicolare e pedonale e, di conseguenza, per garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni con le necessarie condizioni di sicurezza, si rende necessaria la parziale e temporanea chiusura del transito;
- Che il percorso alternativo è individuato attraverso la viabilità provinciale afferente (SP. 10 DELLA VAL CAVARGNA);

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs 285 del 30.04.1992, (C.d.S.) e ss.mm.ii. e gli Artt.30 – 44 del DPR 16.12.1992 n.495;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18/08/2000, n. 267 e del vigente Regolamento provinciale n. 28 in materia di controlli interni, approvato con deliberazione C.S. n.1 del 10/01/2013, come modificato con successiva deliberazione C.P. n. 3 del 28/01/2021;

RAVISATA la propria competenza ai sensi dell'Art.107 del D.Lgs. n.267/2000, nonché del Regolamento di Organizzazione;

ORDINA

recepando integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto, per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico, **la sospensione temporanea del transito a tutte le categorie di veicoli ed ai pedoni lungo la SP. 11 “DELLA VAL REZZO” al km 5+750 in Comune di Corrido dal giorno MARTEDI’ 25.03.2025 al giorno GIOVEDI’ 27.03.2025 nella fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 17:00, garantendo sempre ed in sicurezza il transito ai mezzi di emergenza (ambulanze, Vigili del Fuoco, Protezione Civile ecc.) e delle Forze dell’Ordine.**

L’efficacia della presente Ordinanza verrà meno qualora gli interventi di cui sopra dovessero terminare in anticipo rispetto alla data e orario previsti.

L’esposizione di idonea segnaletica stradale come sopra descritta, dovrà essere effettuata a monte e a valle dell’area di intervento, nonché alle intersezioni, nel totale e pieno rispetto delle norme di cantiere, assolvendo in tal modo all’obbligo di chiara informazione verso tutti i veicoli circolanti nonché verso i pedoni sia durante l’esecuzione dei lavori che al termine delle singole giornate lavorative.

La presente Ordinanza trova piena applicazione dall’esposizione, a cura del personale sopra individuato, della segnaletica stradale in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002.

È fatto inoltre obbligo di attenersi scrupolosamente a quanto disposto in data 13 febbraio 2019 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 dal titolo “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

L’inosservanza delle norme qui contenute, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada - Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

L’applicazione della presente Ordinanza e delle prescrizioni qui contenute, che saranno rese note a mezzo di idonea segnaletica, è demandata agli organi cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada - Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

L’apertura al transito veicolare e pedonale dovrà avvenire previo ripristino delle condizioni di sicura transitabilità, oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale, eventualmente rimossa.

La presente Ordinanza dovrà essere affissa in copia nei punti strategici ed in prossimità dei lavori stessi.

La ditta operante dovrà inoltre vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

INFORMA CHE

la presente Ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Como e sarà inviata a mezzo PEC a tutti i soggetti interessati.

Lì, 20/03/2025

IL DIRIGENTE
BRINDISI SAVERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Protocollo Arrivo N. 1016/2025 del 21-03-2025
Allegato 1 - Class. 1.1 - Copia Documento